



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE QUARTA CIVILE**

in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile d'appello n. **7002/17 R.G.** promossa da:

**CARROZZERIA TOP ditta individuale di Antonino Merendino**, P. IVA 09225750018,  
elettivamente domiciliata in Torino, Corso Tassoni n. 12, presso e nello studio dell'avv.  
Angelo Massimo Perrini, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di  
citazione di primo grado

**- APPELLANTE -**

- contro -

**LONGO Antonino**

**ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.**, P. IVA 04911190488

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.**, P. IVA 00818570012

**- APPELLATI CONTUMACI -**

**GENERALI ITALIA S.P.A.**, P. IVA 00885351007, elettivamente domiciliata in Torino,  
Corso Vittorio Emanuele II n. 194, presso e nello studio dell'avv. Luca Procacci, che la  
rappresenta e difende per procura generale alle liti 18.12.2014 per atto autentificato  
Notaio Dott. Dall'Armi n. 186905 rep. e n. 30367 racc.

**- INTERVENUTA VOLONTARIA CONTUMACE IN APPELLO -**

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza n. 424/17 del Giudice di Pace di Torino,  
depositata in data 30.1.2017 nel proc. n. 16747/15 R.G.

Conclusioni:

Per l'appellante:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e  
deduzione; previa se del caso ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte e non



ammesse in primo grado; in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 424 del 30.01.2017, resa in causa R.G. 16747/17 dal Giudice di Pace di Torino, non notificata, ritenere non inammissibile l'intervento volontario esperito dalle Generali Italia S.p.A.; dichiarare la contumacia dei convenuti Longo Antonino, Arval Service Lease Italia S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.a., e condannare gli stessi congiuntamente e/o disgiuntamente e/o in solido nella misura accertata in corso di CTU, oltre al risarcimento di € 274,50 quale costo del nolo del veicolo sostitutivo, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento e quelli moratori dalla data di notifica del presente atto fino al pagamento. Col favore delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese stragiudiziali da liquidarsi in uno con quelle di lite, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 nella misura forfetaria del 15% secondo gli usi normativi, oltre spese di CTU e di CTP, oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.”

### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la CARROZZERIA TOP di Merendino Antonino conveniva in giudizio la Arval Service Lease Italia S.p.A., il sig. Longo Antonino e la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.a., agendo quale cessionaria del credito facente capo alla sig.ra Lisman Mihaela, proprietaria del veicolo Fiat Punto Evo tg. EJ820LK, assicurato per la r.c.a. presso Generali Italia; in particolare, l'attore allegava che in data 13.3.2015 il veicolo di proprietà della sig.ra Lisman era stato urtato dal mezzo Ford Transit tg. DY571AP, assicurato per la r.c.a. presso UnipolSai Ass.ni S.p.a., di proprietà di Arval Service Lease Italia S.p.a. e condotto nell'occasione dal sig. Longo Antonino (che stava uscendo da un parcheggio).

Parte attrice affermava che i conducenti dei veicoli coinvolti avevano compilato e sottoscritto il modello CAI (nel quale il sig. Longo aveva ammesso confessorialmente “... *uscivo dal parcheggio* ...”), che a seguito del sinistro la Fiat Punto aveva riportato danni materiali per € 4.000,00 e che per sopperire alla indisponibilità del mezzo durante il tempo necessario per le riparazioni (pari a cinque giorni lavorativi) la sig.ra Lisman era stata costretta a noleggiare un veicolo sostitutivo per un costo di € 274,50 oltre Iva.

Quindi, la Carrozeria Top richiamava l'atto di cessione del credito intercorso con la danneggiata, sosteneva la responsabilità del veicolo antagonista, richiamava, in punto *quantum*, la documentazione tutta prodotta e riteneva *in re ipsa* il danno da fermo tecnico, rilevando a tal fine la mera circostanza che il danneggiato fosse stato privato del



mezzo per un certo tempo; chiedeva pertanto la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di € 4.000,00 per i danni materiali ed € 274,50 quale costo del nolo del veicolo sostitutivo e/o comunque il risarcimento del c.d. danno da fermo tecnico nella misura da liquidarsi in via equitativa, col favore delle spese anche stragiudiziali.

Nella contumacia dei convenuti, interveniva in giudizio la compagnia GENERALI ITALIA S.p.A., la quale preliminarmente sosteneva la legittimità del proprio intervento – quale impresa gestoria - in forza della cd. C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), intervento ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza di merito quale intervento litisconsortile autonomo oltre ad avere l'intervenuta interamente gestito la fase stragiudiziale; nel merito, anche alla luce della perizia redatta dal proprio fiduciario, contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata in citazione, la compatibilità dei danni riportati dai mezzi coinvolti e il modulo CAI allegato da controparte.

L'intervenuta rilevava poi la mancanza di prova in ordine alla necessità oggettiva e concreta del noleggio, contestava - alla luce della giurisprudenza di legittimità - che il danno da fermo tecnico potesse ritenersi danno *in re ipsa*, aggiungeva che tale voce di credito era stata ritenuta non cedibile dalla giurisprudenza di merito; quanto alle spese stragiudiziali riteneva tale importo non riconoscibile sia in quanto si trattava di voci comunque liquidabili nelle spese giudiziali sia in quanto non era provata la necessità e giustificazione di tali spese, in relazione ad una vicenda che non presentava particolari difficoltà.

Con sentenza n. 424/17, depositata in data 30.1.2017, il Giudice di Pace riteneva ammissibile l'intervento di Generali Italia s.p.a., in quanto l'art. 1268 c.c. consentiva la modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio e nel caso di specie l'assunzione del debito altrui era avvenuta in ragione della sottoscrizione della CARD e del mandato irrevocabile di rappresentanza; ancora osservava che *“l'ammissibilità dell'intervento volontario dell'impresa del danneggiato nel giudizio intentato nei confronti dell'impresa del responsabile consente alle compagnie di gestire il contenzioso non alterando i loro rapporti, come delineati nella Convenzione CARD, senza alcun pregiudizio per l'attore/danneggiato ....”* ed infine che l'intervento in questione doveva qualificarsi come intervento litisconsortile *“atteso che l'interveniente assume solidalmente le obbligazioni risarcitorie (asseritamente) già in capo a Unipol”*.

Ancora, con la sentenza oggi impugnata il Giudice di Pace:



- . in punto *an* riteneva provato il fatto storico sulla base del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai conducenti, dell'applicazione dell'art. 232 c.p.c. (non essendosi il sig. Longo presentato a rendere l'interrogatorio formale) ed in considerazione del fatto che nulla era stato provato in contrario dalla compagnia;
- . in punto *quantum* richiamava le conclusioni della disposta CTU che aveva quantificato i danni materiali in € 3.632,63, nulla riconosceva a titolo di spese di perizia di parte *“trattandosi di facoltà della parte che agisce in giudizio”*, determinava in sei i giorni di fermo tecnico (come indicato dal perito), liquidando a tale titolo la somma di € 100,00 in via equitativa e nulla riconosceva a titolo di danno per il noleggio della vettura sostitutiva, mancando la prova della indefettibilità del noleggio;
- . quanto alle spese stragiudiziali, osservava come le stesse erano comprese nella liquidazione delle spese di lite;
- . infine, compensava le spese di CTU, ponendole per il 50% a carico di parte attrice e per la restante metà a carico dell'intervenuta giacchè *“la consulenza si è resa necessaria a fronte delle valutazioni differenti di entrambe le parti, ridimensionate dalla espletata consulenza”*;
- . compensava in egual misura le spese di lite, ponendole per il 50% a carico di parte attrice e per il restante 50% a carico dei convenuti e dell'intervenuta, *“stante la parziale soccombenza sulle rispettive domande, anche in relazione alla ostinata resistenza di parte attrice all'intervento volontario”*.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la CARROZZERIA TOP di Merendino Antonino, censurando in primo luogo la ritenuta ammissibilità dell'intervento in giudizio di Generali Italia S.p.A. per tali ragioni: a) l'intervento non può ritenersi né intervento adesivo *ad adiuvandum* per avere la compagnia escluso di volersi costituire “in sostituzione” di UnipolSai Ass.ni S.p.A. né quale intervento adesivo autonomo *“non risultando invero giuridicamente configurabile un interesse dell'assicuratore del danneggiato alla soccombenza del proprio assicurato rispetto al responsabile civile”*; b) l'intervento di Generali Italia non può neppure trovare legittimazione dalla CARD, atteso che tale convenzione conferisce alla compagnia assicurativa del danneggiato (cd. Gestionaria) un potere di gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 141 e 149 cod. ass. per conto dell'assicuratore del responsabile civile, ma non l'autorizza ad agire in giudizio in nome di quest'ultima o come sua rappresentante (tanto che Generali Italia sosteneva di intervenire in nome proprio; c) la



procedura di risarcimento ex art. 149 cod. ass. non deroga ai principi regolatori della materia ed il mandato alla gestione e liquidazione del sinistro per conto dell'impresa del responsabile non trasforma l'assicuratore del danneggiato in un debitore solidale del responsabile civile, come invece pareva sostenere il Giudice di Primo grado; d) ancora, l'intervento della compagnia del danneggiato, anche quando quest'ultimo ha optato per l'azione di cui all'art. 144 C.d.A. e 2043 c.c., significa vanificare l'interpretazione costituzionalmente orientata di cui alle pronunce n. 180/09, 154 e 192/10 Corte Costituzionale, compromettendo l'esercizio di quella facoltà di scelta posta a fondamento della stessa legittimità costituzionale dell'istituto del risarcimento diretto; e) non può infine richiamarsi l'istituto della delegazione di pagamento cumulativa, tale non essendo la convenzione CARD posto che la stessa manca del carattere della trilateralità, giacchè il creditore-danneggiato non solo è terzo estraneo, ma nel caso di specie si è opposto alla sostituzione del debitore con un soggetto terzo che, non evocato in causa, vi interviene al fine non di soddisfarne ma di contrastarne le pretese. Ancora, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la ripetizione delle spese del proprio CTP (pari ad € 704,55) ed ha liquidato la somma di € 100,00 per giorni 6 di fermo tecnico, rigettando la domanda di rimborso del costo del nolo: a tal riguardo ha richiamato la giurisprudenza in ordine alla c.d. prova della necessità, invero circostanza valutativa, frutto di una decisione di opportunità ed ultronea rispetto al riconoscimento di un risarcimento fondato su circostanze oggettive, quali l'impossibilità di servirsi del mezzo incidentato nel periodo delle riparazioni; infine, ha sottolineato come il Giudice di Pace aveva comunque ommesso la liquidazione delle spese stragiudiziali, in quanto in sentenza erano stati liquidati solo i valori relativi ai parametri medi di legge ed ha sottolineato l'ingiustizia della statuizione in punto compensazione spese di lite e di CTU, sia in quanto il perito d'ufficio aveva quantificato il danno al veicolo in misura di poco inferiore rispetto alla richiesta attorea sia in quanto in ogni caso parte attrice nessuna domanda aveva assunto nei confronti di Generali Italia S.p.A., non essendo quindi configurabile nei suoi confronti alcuna reciproca soccombenza.

Contumaci gli appellati, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione.

\*\*\*\*\*

. *Sull'ammissibilità dell'intervento di Generali Italia S.p.A.*



La prima questione da esaminare riguarda l'ammissibilità (o meno) dell'intervento volontario spiegato nel giudizio di primo grado da Generali Italia S.p.A: giudizio promosso dal danneggiato (o meglio dal cessionario del credito) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile (UnipolSai Ass.ni S.p.A.), nonché del responsabile (ossia del proprietario del veicolo antagonista) e del conducente del mezzo.

L'intervento è stato svolto da Generali Italia in forza della Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (cd. C.A.R.D.), quale impresa gestionaria avente 'un palese interesse ad intervenire nel presente giudizio' giacchè in caso contrario, essendo stata regolarmente informata dall'impresa debitrice dell'esistenza di tale contenzioso, *“il proprio mancato intervento volontario determinerebbe l'obbligo di rimborsare a quest'ultima, oltre all'importo del danno e delle relative spese di resistenza, anche un importo corrispondente al doppio dei diritti di gestione, con un macroscopico aumento dei costi di gestione”* (cfr. pag. 3 atto di intervento).

Ancora, si legge nella comparsa di intervento volontario, Generali Italia è intervenuta senza formulare *“difese nell'interesse della convenuta UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A., né vuole sostituirsi ad essa, né ne chiede l'estromissione”*.

Ebbene, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione CARD (pur non prodotta, ma liberamente consultabile) detta Convenzione *“ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, ai rimborsi tra imprese aderenti ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e successive modifiche”* (comma 1); ancora, *“con la sottoscrizione della Convenzione, ogni impresa assume una duplice veste: quella di Gestionaria quando provvede alla trattazione ed alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile; quella di Debitrice quando i danni provocati dal proprio assicurato vengono gestiti per suo conto dall'impresa Gestionaria; quest'ultima ha diritto di essere rimborsata dalla Debitrice secondo la quota di responsabilità convenzionale attribuibile al proprio assicurato”* (comma 3).

Ai sensi dell'art. 1 bis, poi, *“Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria”*.



Peraltro, come chiarito dalla Corte Costituzionale, *“Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la necessità, già sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata. Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l'introduzione, con l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell'azione diretta contro l'assicuratore non elideva l'ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art. 2054 cod. civ.: v., da ultimo, Cass., sentenza 11 giugno 2008, n. 15462), parimenti, la disciplina confermativa dell'azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l'introduzione di un'ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l'azione di responsabilità civile. A favore del carattere alternativo e non esclusivo dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore, depone, poi, oltre all'interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della "tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio". In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela”* (cfr. Corte Cost. n. 180/09).

Del resto, già era stata affermata la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 D.Lvo n. 209/05 *“nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”* (cfr. Corte. Cost. ordinanza n. 441/08). L'art. 149 D.Lvo n. 209/05 (che disciplina l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato) prevede poi, al comma 6, l'intervento dell'assicuratore del responsabile nella procedura di risarcimento diretto al fine di 'estromettere' la compagnia del danneggiato,



ricostruendosi in dottrina il rapporto tra le due compagnie con riferimento alla figura del mandato *ex lege*, così da attribuire all'impresa del danneggiato il ruolo di mandatario dell'impresa assicurativa del responsabile, caricandola di tutti gli obblighi su questa gravanti e salvo rivalsa successiva.

Ciò vale con riferimento all'ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia che copre la sua responsabilità civile.

Al contrario, nel contesto dell'azione esperita nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa, di cui all'art. 144 D.Lvo n. 209/05, non è previsto l'intervento dell'assicuratore del danneggiato, intervento che inoltre in tal caso – come del resto nel caso di specie - viene effettuato non in ausilio dell'assicurato, bensì per ostacolare l'accoglimento della pretesa attorea e ciò a fronte del disinteresse manifestato dal responsabile civile e dalla relativa compagnia assicurativa, rimasti contumaci: infatti nel caso di specie l'intervenuta (Generali Italia, impresa di assicurazione del danneggiato – cfr. doc. 1) ha contestato *“la ricostruzione della dinamica indicata in citazione, la compatibilità dei danni riportati dai mezzi coinvolti e il modulo CAI allegato da controparte”*, richiamando – anche in punto *quantum* – l'onere probatorio a carico del danneggiato.

Dunque, tale intervento non solo non trova fondamento normativo nell'ipotesi disciplinata dall'art. 144 D.Lvo n. 209/05 e non è conforme alla *ratio* di tutela dell'assicurato, ma difetta altresì dei requisiti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del proprio assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio (e alla sua compagnia, nel caso di specie rimasti entrambi contumaci).

Come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, quindi, *“Nella causa di risarcimento da sinistro stradale promossa dal danneggiato contro l'assicuratore del responsabile, quando ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, è inammissibile l'intervento volontario dell'assicuratore del danneggiato”* (cfr. Tribunale Milano n. 8157/14).

Quanto, poi, agli accordi intervenuti fra assicuratori, con riferimento in particolare alla cd. convenzione CARD invocata da Generali Italia a sostegno della tesi della configurabilità di un mandato *ex lege*, appare dirimente la considerazione che si tratta di atti di natura privatistica, privi di efficacia esterna nei confronti di terzi e pertanto inidonei a legittimare l'esercizio di diritti altrui al di fuori dei casi e dei modi contemplati dalla





legge: ed invero ai sensi dell'art. 1 la convenzione in esame *“ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del risarcimento diretto, ai rimborsi tra imprese aderenti ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ...”*.

Dunque, non è ammissibile l'intervento operato in forza della Convenzione CARD dalla società Generali Italia quale impresa gestionaria, senza formulare *“difese nell'interesse della convenuta UnipolSai Ass.ni S.p.a., né vuole sostituirsi ad essa, né ne chiede l'estromissione”* (così nella comparsa di costituzione); nemmeno possono trovare applicazione gli artt. 1273 e 1268 c.c. in quanto delegazione cumulativa (negozio trilaterale tra delegante, delegato e delegatario) e acollo (accordo tra debitore e terzo, con necessità di adesione del creditore alla convenzione) importano il coinvolgimento del creditore, nella specie rimasto estraneo agli accordi interni tra le compagnie.

Non solo, ma ai sensi dell'art. 1BIS della Convenzione CARD (Convenzione peraltro non prodotta dall'intervenuta) *“ogni impresa aderente conferisce sin d'ora, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di Gestionaria il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 cpc, in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro ... Ciascuna impresa accetta sin d'ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga pertanto a costituirsi in giudizio in nome e per conto della Debitrice”*.

Ora, l'intervenuta non risulta avere prodotto né la Convenzione Card, né il mandato irrevocabile di rappresentanza conferito da UnipolSai a Generali Italia: nel presente giudizio l'intervenuta è rimasta contumace, quindi non è stato possibile visionare il relativo fascicolo di primo grado ed in ogni caso i documenti richiamati non risultano indicati nell'elenco documenti in calce alla comparsa di intervento volontario.

Il fatto, poi, che si verta nella diversa ipotesi dell'art. 144 Cod. Ass. esclude la validità del conferimento di una rappresentanza processuale volontaria ex art. 77 c.p.c. all'impresa del danneggiato, giacché come è noto la rappresentanza processuale, intesa quale potere di agire ovvero di resistere in giudizio per il *dominus* nonché di conferire, in suo nome, la procura al difensore, può essere attribuita ad un terzo solo congiuntamente alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio.



In particolare, <<La rappresentanza processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il "procuratore generale e quello preposto a determinati affari", sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt. 100 e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (istitore)>> (cfr. Cass. n. 43/17 e Cass. n. 20432/18).

Ne deriva pertanto che "Qualora il danneggiato opti per la procedura c.d. ordinaria e, quindi, per l'azione giudiziale nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia di assicurazione ex art. 148 c. assicur., è illegittimo il mandato conferito alla compagnia del danneggiato a costituirsi in giudizio in nome e per conto della compagnia del danneggiante ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Ne consegue, inoltre, che è inammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'impresa assicuratrice del danneggiato, derivante dal predetto mandato, in forza della convenzione Card fra le stesse imprese di assicurazione" (cfr. Tribunale Bologna 16.4.2014 n. 8885).

\*\*\*\*\*

. Sugli altri motivi di appello (nell'ordine di cui all'atto di citazione).

L'appellante si duole del mancato riconoscimento del diritto alla ripetizione delle spese del proprio CTP; si legge nella sentenza impugnata: "Non sono dovute le richieste relative alle spese di perizie di parte eventualmente sostenute dall'attrice, trattandosi di facoltà della parte che agisce in giudizio, non rientrando nel concetto di prevedibilità del danno di cui all'art. 1225 c.c."

Tuttavia, come insegna la Suprema Corte, la spesa sostenuta per l'attività svolta dal CTP nominato in causa rientra tra quelle <<che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n.



84) e, nel caso di specie” - come nel presente - *“le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di “spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento”, come affermato nella sentenza impugnata, ma di spesa inerente all’assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall’art. 201 c.p.c.”* (cfr. Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13).

Nel caso di specie, con ordinanza 11.3.2016 è stata disposta CTU estimativa; all’udienza di giuramento del CTU parte attrice ha nominato il proprio consulente (Enrico Pelassa), il quale ha partecipato alle operazioni peritali, formulato le proprie osservazioni alla bozza (cfr. CTU e documenti ad essa allegati) ed ha emesso la propria parcella per € 704,55, documento depositato da parte attrice all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (e già indicato come allegato alle note conclusive autorizzate).

Tale importo deve pertanto essere riconosciuto e ricompreso tra gli esborsi da liquidare in favore di parte attrice, essendosi altresì precisato che *“La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione”* (cfr. Cass. n. 4357/03).

L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il ristoro del danno da noleggio *“stante la mancata prova della indefettibilità del medesimo noleggio”* (così in sentenza) e non potendosi tale danno presumere alla stregua di quello da fermo tecnico.

Si tratta di questione – quella della prova del c.d. danno da fermo tecnico - assai controversa, che ha visto contrapporsi due orientamenti: l’uno, più risalente, secondo cui il danno in questione può essere provato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso cui era destinato (cfr. Cass. n. 2109/72. Cass. n. 23916/06 e Cass. n. 13215/15).

Per un diverso e più recente orientamento (a far data dalla pronuncia n. 970/96), invece, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, ma può essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” non solo del fatto che il mezzo non



potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo.

Rilevano quindi le più recenti pronunce in forza delle quali *“L'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni (c.d. fermo tecnico) è un danno che deve essere allegato e dimostrato. La prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”* (cfr. Cass. n. 20620/15, nonché Cass. n. 19294/16 e Cass. n. 13718/17).

Nel caso di specie, il CTU ha determinato in cinque giorni la durata del fermo tecnico per le riparazioni ed il Giudice di Pace ha liquidato a parte attrice *equitativamente* la somma di € 100,00 a tale titolo; agli atti risulta poi la fattura relativa al noleggio dell'auto sostitutiva 'x fermo tecnico 5gg x 45.00' (e così per complessivi € 225,00 oltre IVA).

Ora, come precisato dalla Suprema Corte, *“il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 11368/2010; Cass. 9244/2007). Nel caso di specie la prova non era difficoltosa in quanto c'era la prova documentale, e non contestata, degli esborsi sostenuti, ed il giudice dell'appello non ha specificato le motivazioni per cui aveva ritenuto non doversi liquidare le richieste voci di danno, si è limitato solo a riportarsi all'equità che nel caso non era giustificata importo da ritenersi congruo”* (cfr. Cass. n. 21789/16).

Dunque, non sussistevano i presupposti per la liquidazione equitativa del danno in questione, da riconoscersi invece nella misura di cui alla fattura in atti, determinata con riferimento ad un costo giornaliero (€ 45,00) da ritenersi congruo in quanto in linea con i prezzi di mercato.

L'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, da intendersi compreso nella



liquidazione delle spese di lite, tuttavia ne ha omesso la liquidazione *“poichè in sentenza sono stati liquidati solo i valori relativi ai parametri medi di legge”*.

Non vi è dubbio sul fatto che la sentenza impugnata abbia riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, avendo così motivato: *“La prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale, poi, è prodromica al processo, è riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente rientra nella previsione dell’art. 2231 c.c. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita con la liquidazione delle spese di giudizio della successiva fase contenziosa. Le spese stragiudiziali sono ricomprese quindi nella liquidazione delle spese della presente fase di giudizio”*.

Nel procedere alla relativa liquidazione, il giudice di primo grado così si è espresso: *“le spese di lite, così come determinate, limitatamente a quelle effettivamente necessarie, determinate in base all’effettivo valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo, secondo il calore effettivo della controversia, sulla scorta del DM 55/2014”*.

Ebbene, l’importo liquidato dal Giudice di Pace a titolo di spese di lite - € 1.200,00 - corrisponde alla somma dei valori medi previsti nello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a € 5.200,00); poiché l’attività stragiudiziale è consistita nell’invio della raccomandata ex art. 145 Cod. Ass., essa deve ritenersi ricompresa nella fase di studio della controversia, quale definita nell’art. 4, comma 5 lett. a) T.F., non condividendosi al riguardo quanto ritenuto da parte attrice in ordine alla natura autonoma di tale attività, distinta da quella afferente la fase di studio (così nelle note conclusive autorizzate nel giudizio di primo grado).

Del resto, la stessa attrice sin dal giudizio di primo grado ha chiesto il rimborso delle spese legali stragiudiziali *“da liquidarsi in uno con le spese di lite atteso che è provata l’attività svolta ex art. 148 Cod. Ass. ...”*: come insegna la Suprema Corte, *“l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o*



*per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”* (cfr. Cass. n. 16990/17 e Cass. n. 9548/17).

Infine, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e di CTU, nonostante la totale soccombenza nell'an dei convenuti e la quantificazione dei danni materiali (richiesti nell'importo di € 4.274,50) in misura di poco inferiore (3.732,63) rispetto a quella richiesta.

Ora, *“La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”* (cfr. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 10113/18).

Nel caso di specie - salve le precisazioni, di cui più avanti, nei rapporti parte attrice/intervenuta - non pare configurarsi un'ipotesi di reciproca soccombenza nel senso sopra illustrato, giacchè, pur svolgendosi la CTU nell'interesse comune delle parti, la valutazione dei danni in misura inferiore a quanto richiesto non si è comunque risolta in un significativo o sensibile ridimensionamento dell'ammontare delle pretese attoree.

Infine, deve comunque sottolinearsi la complessità della questione relativa all'ammissibilità dell'intervento della impresa gestoria e ciò avuto riguardo alla ritenuta *“ostinata resistenza di parte attrice all'intervento volontario”* (così nella sentenza impugnata, quale ulteriore motivo della disposta compensazione).

\*\*\*\*\*

In definitiva, per le considerazioni tutte sopra esposte, in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di Generali Italia S.p.A., con condanna dei convenuti UnipolSai Ass.ni S.p.A., Arval Service Lease Italia S.p.A. e Longo Antonino, in solido tra loro, al pagamento in favore della Carrozzeria Top di Merendino Antonino dell'importo di € 3.907,13 (€ 3.632,63 + € 274,50).



A tale somma devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo: *“La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi”* (cfr. Cass. n. 8705/15).

Sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma dovuta è pertanto pari ad € 4.043,13 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.

Venendo quindi alla regolamentazione delle spese di lite, *“Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, dovendo il corrispondente onere essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”* (cfr. Cass. n. 30417/17).

Ancora, *“l'appello è un mezzo di impugnazione sostitutivo che determina l'integrale riforma della sentenza di prime cure (nel caso di accoglimento del gravame), con la conseguenza che non vi sono due distinti soccombenti per i due gradi di giudizio, bensì una sola soccombenza che è quella ritenuta nella decisione d'appello”* (cfr. Cass. n. 3655/04).

Ne deriva pertanto che in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono poste a carico dei convenuti: nella misura già liquidata (per l'intero) in primo grado nella sentenza impugnata quanto ai compensi, oltre ad € 704,55 a titolo di spese di CTP come sopra indicato; con riferimento alla presente fase, in applicazione dei parametri di cui al DM. n. 55/14, alla luce della nota spese depositata, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta (e così applicandosi i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, ridotti per la fase decisionale) oltre che delle spese documentate.

Nei rapporti con l'impresa intervenuta, invece, la complessità della questione relativa all'ammissibilità dell'intervento di cui è causa, questione che vede la giurisprudenza di



merito divisa sul punto, consente di ravvisare i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Le spese di CTU del giudizio di primo grado sono poste in via definitiva a carico dei convenuti e ciò in considerazione della necessità di tale accertamento tecnico ai fini della quantificazione del costo delle riparazioni, a fronte della documentazione offerta da parte attrice (ossia la fattura emessa dalla stessa Carrozzeria Top) e della contumacia dei convenuti (non potendosi pertanto applicare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 424/17, depositata in data 30.1.2017 nel proc. n. 16747/15 R.G.:

- dichiara inammissibile l'intervento di Generali Italia S.p.A.;
- dichiara tenuti e condanna UnipolSai Ass.ni S.p.A., Arval Service Lease Italia S.p.A. e Longo Antonino, in solido tra loro, al pagamento in favore di Carrozzeria Top di Merendino Antonino della somma di € 4.043,13 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
- condanna UnipolSai Ass.ni S.p.A., Arval Service Lease Italia S.p.A. e Longo Antonino, in solido tra loro, al rimborso in favore di Carrozzeria Top di Merendino Antonino delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in € 704,55 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di UnipolSai Ass.ni S.p.A., Arval Service Lease Italia S.p.A. e Longo Antonino;
- condanna UnipolSai Ass.ni S.p.A., Arval Service Lease Italia S.p.A. e Longo Antonino, in solido tra loro, al rimborso in favore di Carrozzeria Top di Merendino Antonino delle spese di lite della presente fase, che liquida in € 194,50 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra Carrozzeria Top di Merendino Antonino e Generali Italia S.p.A.

Così deciso in Torino, in data 28.11.2018

Il Giudice  
(*dott.ssa Silvia Semini*)

